

## FIDESM

### COMUNICATO UFFICIALE DEL GIUDICE SPORTIVO

G.S. n. 14/2026

- Esaminata** la relazione del Direttore di gara riferita alla competizione denominata: “*Campionato Regionale Lombardia*”, svoltasi a Castellanza (VA) in data 7-8 marzo 2026;
- Rilevato che** durante la competizione dell’8 marzo 2026, nella prima pausa riportata nel *time table* prevista per le ore 10.38, al termine delle premiazioni, un Tecnico si è presentato alla zona di ristoro ove era presente il Vice Direttore di Gara, sig. Angelo Cannata;
- Esaminata** la relazione stilata dal medesimo Vice Direttore nella quale veniva indicato che il tecnico dell’Asa Dance Dance Dance, cod. 203011324, sig. Giovanni Scandiffio, tess. 203031843, si è rivolto ai Giudici di gara con ingiurie, lamentando presunti accordi asseritamente intercorsi tra gli stessi al fine di favorire determinati atleti;
- Considerato che** che la condotta osservata dal tesserato Giovanni Scandiffio costituisce violazione dell’ art. 1 del Regolamento di giustizia Federale, degli artt. 2 e 7 del codice di comportamento sportivo del Coni; dell’art. 11 comma 1 dello Statuto federale per cui i tesserati devono comportarsi secondo i principi di lealtà correttezza e probità in ogni occasione riferibile all’attività sportiva, nonché violazione dell’art. 4 comma 1 del suddetto Regolamento di Giustizia che vieta ai soggetti dell’ordinamento federale di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di altre persone o di organismi operanti nell’ambito federale;
- Considerato infine che** del comportamento antiregolamentare ascritto ai suddetti tesserati sono chiamati a rispondere, a titolo di



responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 2 del Regolamento di Giustizia, le rispettive Asa di appartenenza;

Tutto ciò visto e ritenuto

**DELIBERA**

- ✓ Relativamente al capo **a)**, di infliggere la sanzione della squalifica per mesi 1 (uno) al tesserato Giovanni Scandiffo, tess. 203031843, appartenente all'Asa Dance Dance Dance, cod. 203011324;
- ✓ e la sanzione dell'ammenda di € 150,00, all' Asa di appartenenza;

Si comunica che l'ammenda di cui alla presente delibera dovrà essere versata entro 30 gg. dalla pubblicazione del Comunicato con bonifico sul c/c 8857 intestato a Federazione Italiana Danza Sportiva e Sport Musicali - BNL Banca Nazionale del Lavoro - Ag.Coni - Via Costantino Nigra 15 - 00135 Roma. - IBAN: IT56J0100503309000000008857.

Copia dell'avvenuto versamento dovrà essere inoltrata via email all'indirizzo: [giudicesportivo@fidesm.it](mailto:giudicesportivo@fidesm.it).

Roma, 11.03.2026

Il Segretario  
Paola Gatta

Il Giudice Sportivo  
Avv. Alessandro Gallo